

Mecc. n°

Torino,



CITTA' DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI LETTURA OTTICA

VERBALI E SERVIZI ACCESSORI ...

PROCEDURA APERTA

SOMMARIO

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA

ALLEGATO 3 GIUSTIFICAZIONE PREZZI

ALLEGATO 4 - OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO 5 - PATTO DI INTEGRITA'

ALLEGATO 6 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INFORMAZIONE ANTIMAFIA

ALLEGATO 7 - CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITA'

ALLEGATO 8 - ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

ALLEGATO 9 - PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DI ULTERIORI SERVIZI

ALLEGATO 10 - DGUE

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

La Città di Torino – Corpo di Polizia Municipale (di seguito Corpo di P.M.) intende procedere all'acquisto di servizi di lettura ottica verbali e servizi accessori mediante procedura aperta accelerata ai sensi degli artt. 59 e 60, co. 1 e 3 del d.l.vo 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del D.lgs. 50/2016, e con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare tecnico, dal bando e dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino, in quanto compatibile.

ART. 1 **OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'oggetto dell'affidamento di cui all'art. 1 è il contratto per il servizio di scansione, lettura ottica, correzione e invio di dati e immagini sul Sistema Applicativo "Verbali Codice della Strada" (di seguito V.C.S.), proprietario della C.A., di tutti i verbali di accertamento di violazioni al codice della strada (D.L.vo n. 285/92 s.m.i.) e leggi collegate, prodotti da personale del Corpo di P.M. di Torino, da Ausiliari del Traffico e da personale del Gruppo Torinese Trasporti ed è costituito in un lotto unico indivisibile.

Prestazione principale: CPV :48313100-6 (Sistema di Lettura Ottica)

le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale; trova applicazione l'art. 48 commi 2, 4, 5, 7 e 14 del D.Lgs. 50 /2016. I servizi che formano oggetto dell'appalto sono descritti, in relazione a caratteristiche tecniche, nel Disciplinare tecnico allegato (all. 1) al presente Capitolato, cui si fa rinvio.

Il servizio è strutturato secondo il sistema dell'ordine aperto, a corrispettivo unitario, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. eeeee), d.l.vo 50/2016.

Il corrispettivo sarà dunque unicamente determinato a misura sulla base della "prestazione modulare" che costituisce l'unità elementare del servizio, come definita all'allegato 1 (Disciplinare tecnico).

Ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo n.81/08 e s.m.i., gli oneri per **la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso** sono pari € 0.

La Civica Amministrazione si riserva, inoltre, di affidare, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, anche la lavorazione dei verbali (modello V176) emessi per sanzionare violazioni ai regolamenti comunali, alla normativa in materia di commercio e altre leggi e regolamenti non collegabili al Codice della Strada e che saranno, indicativamente, simili ai modelli CS2.

Infine è fatta riserva di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.L.vo n. 50/2016, nelle more di aggiudicazione della nuova gara fino alla individuazione del nuovo contraente ed avvio del nuovo contratto.

ART. 2 **DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**

Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata di anni 6 con opzione di revoca anticipata a partire dal quarto anno. Detta durata decorrerà dalla data prevista nella determinazione di esecuzione anticipata ex art. 32, co. 8 e 13 D.Lgs 50/2016; o, in caso di mancata adozione della stessa, dalla data di stipulazione del contratto. L'esercizio di opzione di revoca potrà essere effettuato

a partire dal terzo anno di durata del servizio ed almeno tre mesi prima dalla data prevista per la risoluzione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35 D.L.vo 50/2006, **il valore complessivo presunto dell'appalto è pari ad Euro 1.200.000,00 oltre I.V.A.**. Resta fermo che la base di gara sarà costituita unicamente dalle tariffe unitarie per l'attività completa di cui all'allegato 41 (disciplinare tecnico), differenziate secondo diversi scaglioni di quantitativi prestazionali richiesti, e che l'importo effettivo del contratto sarà determinato unicamente dal corrispettivo risultante dalle prestazioni concretamente richieste ed effettuate, alle tariffe derivanti dall'applicazione dello sconto praticato. Il valore presunto della gara non ha, pertanto, in alcun modo carattere impegnativo per la Civica Amministrazione.

Le prestazioni unitarie come definite nell'allegato disciplinare tecnico saranno retribuite alle tariffe risultanti dallo sconto unico praticato sui corrispettivi unitari posti a base di gara di seguito dettagliati:

DA	A		euro per ogni verbale
0	150.000	verbali anno.	1,35
150.001	300.000	verbali anno.	1,25
300.001	450.000	verbali anno.	1,20
450.001	600.000	verbali anno.	1,15
600.001		verbali anno.	1,00

la tariffa si intende corrisposta per scaglione di verbali e cioè: per i primi 150.000 verbali lavorati sarà corrisposta la prima tariffa (modificata secondo lo sconto proposto in offerta dalla ditta aggiudicataria), da 150.001 fino a 300.000 verbali la seconda tariffa (modificata come da offerta).

Lo sconto sui sopra citati importi dovrà tenere conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di presentazione delle offerte.

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del medesimo.

A titolo indicativo, il volume dei verbali lavorati nell'anno 2014 è stato di n. 359.869.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti/modifiche in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106 d.l.vo 50/2016. Dette varianti potranno avere ad oggetto:

1. L'affidamento, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, della lavorazione dei verbali (modello V176) emessi per sanzionare violazioni ai regolamenti comunali, alla normativa in materia di commercio e altre leggi e regolamenti non collegabili al Codice della Strada e che saranno, indicativamente, simili ai modelli CS2;
2. la variazione di alcune delle operazioni di lettura dei modelli già in uso.
3. L'eliminazione di alcune operazioni di lettura o inserimento dati sui modelli già in uso;
4. L'affidamento di operazioni di lettura aggiuntive.
5. La modifica del formato dei modelli da leggere.
6. Servizi supplementari non prevedibili alle condizioni di cui all'art. 106, co. 1, lett. b) d.l.vo 50/2016.

Per le modifiche di cui ai punti da 1 a 5, potrà trovare applicazione la norma di revisione prezzi di cui all'art. 11 del presente capitolato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, co. 1, lett. a), d.l.vo 50/2016. Per le modifiche di cui al punto 6, verrà richiesta apposita offerta all'appaltatore, fermo restando che il maggior valore di corrispettivo per la modifica e le prestazioni complementari non potranno eccedere il 50% del valore del contratto iniziale ai sensi dell'art. 106, co. 7 d.l.vo 50/2016.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori affidamenti secondo le modalità di cui all'art. 63, co. 5 del D.Lgs. 50/2016. secondo quanto meglio specificato nell'allegato 9, progetto per l'affidamento di ulteriori servizi.

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.

ART. 3

CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. MODALITA' DI GARA

3.1. Soggetti ammessi a partecipare e condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi ordinari.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48, co. 8 del medesimo D.Lgs. In tal, caso l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ;
- **contenere l'impegno** che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45, co.21 lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016 sono tenuti ad indicare, nella propria istanza per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.l.vo. n. 50/2016, la mandataria deve eseguire la prestazione principale e possedere i corrispondenti requisiti di capacità tecnica e finanziaria.

3.2. Requisiti di partecipazione.

3.2.1 Requisiti generali di capacità a contrattare

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.l.vo 50/2016;
2. non essere residente in uno dei paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, salvo che sia in possesso dell'autorizzazione prevista dal d.m. 14 dicembre 2010 rilasciata dal Ministero dell'economia e finanze;

3.2.2 Requisiti di capacità tecnica

Il concorrente dovrà avere realizzato nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando per la presente gara, servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto per un importo minimo pari a quello stimato come valore di gara ai sensi del precedente art. 2 (1.200.000 euro, oltre i.v.a.).

3.2.3. Capacità finanziaria.

Il concorrente dovrà essere in possesso di una capacità finanziaria attestata in base ad almeno due lettere di istituti bancari che ne attestino la serietà e solvibilità.

Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D.Lgs. 50/2016.

3.3. Modalità di gara e attestazione dei requisiti

Gli operatori economici che intendono concorrere alla gara, a pena di esclusione dalla stessa, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO (Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi), Piazza Palazzo di Città, 1. **con la scritta, a chiare lettere, "CONTIENE OFFERTA PER SERVIZIO DI SCANSIONE E LETTURA OTTICA VERBALI CODICE DELLA STRADA" con l'indicazione della denominazione sociale e dei dati identificativi dell'operatore economico mittente.**

Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

A titolo puramente informativo ed agevolativo, si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.

All'interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 4 buste:

BUSTA 1) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente:

1) Istanza di ammissione alla gara, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti, indirizzata al "Sindaco della Città di Torino" sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del

sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili:

- a) iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi e generalità degli amministratori e legali rappresentanti; ovvero, se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, prova della sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.L.vo 50/2016., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti., con indicazione dei medesimi dati di cui sopra.
- b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (possesso dei requisiti di ordine generale);
- c) inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);
- d) di non avere sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, ovvero di essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal d.m. 14 dicembre 2010 rilasciata dal Ministero dell'economia e finanze;
- e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
- f) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dai C.C.N.L. di categoria e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore secondo quanto previsto dall'art. 13 del capitolato;
- g) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione della fornitura/servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato d'appalto e relativi allegati;
- h) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;
- i) l'eventuale intenzione di avvalersi delle condizioni previste all' art. 105 del d.l.vo 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel capitolato di gara, **indicando la terna dei possibili subappaltatori**;
- j) di aver adeguata conoscenza, ai fini della formazione dell'offerta, dei servizi richiesti, nella loro consistenza ed in tutti i loro particolari, avendo fatto ricognizione esatta della materia nonché di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sull'esecuzione del servizio;
- k) di disporre di locali e attrezzature adeguati per lo svolgimento dei servizi in oggetto e in particolare idonei luoghi per archiviazione cartacea indicandone l'indirizzo, ovvero di impegnarsi all'acquisizione degli stessi entro 20 giorni dall'attivazione del servizio.
- l) di conoscere ed accettare senza riserve o eccezioni le condizioni tutte che regolano l'appalto. La ditta si impegna, altresì, a rispettare le specifiche tecniche del servizio indicate, oltre che nel presente capitolato, nell'allegato 1 e relativa appendice;

- m) di accettare le clausole di cui all' art. 7 (obbligo della ricostituzione della cauzione);15 (trattenuta degli importi per penali o risarcimenti), art. 16 (clausola risolutiva espressa e rinuncia a risarcimenti o compensi), nonché gli impegni di cui all'allegato patto di integrità (all. 5)debitamente controfirmato dal concorrente medesimo.
- n) di impegnarsi al rispetto del Patto di Integrità della Città (allegato n. 4) allegandone copia debitamente sottoscritta.
- o) Dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, compilando e sottoscrivendo il fac simile allegato al presente capitolato (allegato "2").

Dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione :

1. indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 78, comma 6, D.L.vo. 50/2016
2. il numero telefonico ed il numero di fax;
3. indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;
4. **Ricevuta comprovante il versamento di € 140,00 a favore dell'ANAC** (istruzioni contenute sul sito internet: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni)
5. Ricevuta, in originale, comprovante il versamento del deposito cauzionale di **Euro 24.000,00** mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 93 D. Lgs. n. 50/2016, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Polizze e fidejussioni dovranno avere validità non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta e contenere tutte le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 93 del D. L.vo 50/2016, compreso l'impegno del fideiussore al rinnovo della garanzia per ulteriori 90 gg. (VEDI ART. 6 "GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA").
6. **Dovrà essere, altresì, presentato l'impegno di un fideiussore, di cui all'art. 93 comma 8 del citato Decreto, a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. In caso di garanzia fidejussoria la stessa dovrà essere rilasciata con le modalità indicate all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lvo 50/2016 e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. E' ammessa la riduzione della cauzione alle condizioni dell'art. 93, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, per gli operatori economici in possesso della certificazione ivi prevista, l'istanza dovrà essere corredata dal relativo certificato o copia ovvero contenere una apposita dichiarazione, successivamente verificabile, attestante "di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall'art. 93, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di sistemi di qualità e di poter pertanto usufruire delle corrispondenti riduzioni della cauzione".Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere il suddetto certificato o effettuare la predetta dichiarazione per usufruire della riduzione, inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria,**

dovrà essere necessariamente riferita a tutte le imprese che costituiscono il Raggruppamento.

7. Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
8. la presentazione di minimo due dichiarazioni bancarie attestanti la serietà e solvibilità della ditta, ai sensi del comb. disp. degli artt. 83, co. 7, 86, co. 4 e all. XVII, parte I del d.l.vo 50/2016. In caso di pluralità di operatori, raggruppati o consorziati ai sensi dell'art. 48, d.l.vo 50/2016 detto requisito dovrà essere documentato attraverso la presentazione di due dichiarazioni bancarie per ciascun operatore. Resta salvo quanto disposto dall'art. 86, co. 4, ultimo inciso, del D.L.vo 50/2016.
9. Dimostrazione della capacità tecnica e professionale, ai sensi del comb. disp. degli artt. 83, co. 7, 86, co. 5 e all. XVII, parte I del d.l.vo 50/2016 attraverso una dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., concernente l'elenco dei principali servizi e forniture prestati negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando, e nell'ambito di questi, dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. L'importo complessivo di tutti i servizi analoghi suddetti non potrà essere inferiore a € 1.200.000,00 - oltre I.V.A..

Ai sensi degli articoli 91 e 85 del d.lgs. 159/2011 l'amministrazione dovrà procedere, nei confronti dell'aggiudicatario, a richiedere l'informazione antimafia.

A tale scopo si richiede ai partecipanti alla gara di allegare all'istanza la seguente documentazione:

- per tutti partecipanti:

- Dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta, da ciascun soggetto che ricopra cariche all'interno dell'impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale, contenente le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita- dei propri familiari conviventi (vedi facsimile allegato 6).
- Eventuale dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, accompagnata dalla dichiarazione relativa ai famigliari conviventi di cui al punto precedente.

Per le società di capitali consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, dovrà essere altresì fornita:

Ulteriore dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'elenco dei consorziati che nella società consortile detengano:

- a) una partecipazione superiore al 10%;
- b) una partecipazione inferiore ma abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una quota societaria pari o superiore al 10%;
- c) Dichiarazione sostitutiva dei relativi familiari conviventi come sopradescritta (all. 6)
- d) **D.G.U.E.** debitamente compilato come da istruzioni allegate al presente capitolato (allegato n. 10.).

A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa:

- a) utilizzare il modulo allegato al presente capitolato (allegato n.) e pubblicato sul sito <http://www.comune.torino.it/appalti/appaltofacile/>, che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea nella busta 1);

b) Dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file *DGUEgara./2016.xml*, collegarsi alla piattaforma <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp> e seguire le istruzioni, allegate al presente capitolato, per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea, sottoscritto dal legale rappresentante, nella busta 1).

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

Se più operatori economici partecipano alla procedura di appalto sotto forma di consorzio o associazione temporanea, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni specificate nel bando.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comb. disp degli artt 81, co. 2 e 216, co. 13 d.l.vo 50/2016.

BUSTA 2 "OFFERTA TECNICA" debitamente sigillata, redatta secondo le seguenti modalità:

PROGETTO TECNICO: in un secondo plico sigillato e separato, rispetto ad ogni altra documentazione, dovranno essere presentate le relazioni tecniche di cui ai seguenti punti B) e C)

La ditta dovrà presentare le seguenti relazioni tecniche con i contenuti illustranti gli elementi oggetto di valutazione. Le stesse dovranno contenere le seguenti dichiarazioni contrattuali anche eventualmente supportate da dichiarazione di responsabilità da parte del rappresentante legale del concorrente, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:

B Organizzazione del servizio e pregio tecnico:

B.1. Processi di lavorazione, tecniche e modalità di controllo: la ditta dovrà illustrare i processi e le metodologie di lavorazione avendo cura di riportare detti processi alle risorse garantite in base al successivo punto C della relazione, al fine di attestarne la attendibilità ed effettività. Dette tecniche e metodologie dovranno riguardare, sia la lavorazione sia il controllo di qualità e correzione preventiva degli errori, dovranno essere illustrate sia sotto il profilo tecnologico, sia sotto quello più strettamente organizzativo e metodologico. **Il concorrente dovrà dettagliare le procedure e le metodologie di lavorazione adottate, al fine di ottenere la massima rapidità, sicurezza, protezione dei dati, eliminazione degli errori e trasparenza, tracciabilità e certificazione delle lavorazioni nei confronti della P.A., dettagliando l'adeguatezza delle procedure anche in rapporto alle strutture e strumentazioni e logistiche disponibili indicate nei punti seguenti.** Le procedure dovranno essere illustrate in ordine alla loro efficacia almeno sotto i seguenti profili:

- Sicurezza, attendibilità e correttezza dell'acquisizione dei dati;
- Protezione e sicurezza dei dati sotto il profilo della loro conservazione, trasmissione e archiviazione;
- Protezione della riservatezza dei dati e delle procedure;
- Protezione della documentazione cartacea acquisita e sicurezza;
- Protezione della riservatezza in ordine alla documentazione cartacea;
- Rapidità ed efficienza delle procedure di comunicazione cartacea e di flussi informatici per la trasmissione dei dati;
- Controllo di qualità e procedure di correzione;
- Altri profili di funzionalità ed efficienza per l'utente
- Garanzia della tempestività (rispetto dei termini minimi) e della quantità e qualità delle lavorazioni.
- Tracciabilità di tutte le lavorazioni ed interventi correttivi e di controllo.

Ai fini di cui sopra, la ditta dovrà indicare periodicità, orari, quantitativi massimi delle consegne, misure di sicurezza adottate durante il prelievo, il trasporto e la consegna; misure organizzative di attuazione delle procedure di sicurezza prescritte dall'allegato 1 per le lavorazioni che la ditta intende adottare nell'espletamento del servizio;

B.2. eventuali carte dei servizi o codici deontologici che saranno adottati dalla ditta per l'espletamento del servizio oggetto della presente gara.

C. Logistica organizzativa, dotazioni strumentali, sede logistica e altri elementi:

C.1. logistica organizzativa che la ditta concorrente garantisce per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato e relativi allegati. La ditta dovrà indicare il numero di persone, il loro rispettivo ruolo, l'organizzazione e il coordinamento del servizio. Nell'ambito di tali elementi, la ditta dovrà dettagliare l'offerta di un servizio navetta di prelievo e riconsegna dei verbali da lavorare dalla sede logistica della ditta a quella indicata dal Comando e viceversa.

C.2. dotazioni strumentali garantite per lo svolgimento di tutte le prestazioni di cui al presente capitolato e relativi allegati, con le caratteristiche tecniche e quantità delle apparecchiature informatiche appositamente dedicate e le caratteristiche del software che la ditta concorrente utilizzerà, modalità di manutenzione e/o garanzia di continuità della piena efficienza dei sistemi adottati;

C.3. sede logistica, caratteristiche garantite e misure organizzative:

1. dimensioni, ubicazione e organizzazione strutturale garantita della sede anche in relazione alle dotazioni di sicurezza relative al D.L.vo n. 81/08 e s.m.i.;
2. condizioni per la custodia dei verbali (sicurezza, antifurto, sorveglianza, antincendio, conservazione, procedure di controllo, ecc.);

C.4. struttura organizzativa dedicata dalla ditta per l'espletamento del servizio, anche in ordine ad elementi che comprovino la massima garanzia di efficienza e qualità delle prestazioni ivi compresi la tipologia organizzativa, gli strumenti contrattuali, di risorse umane e la messa a frutto di dotazioni esperienziali specificatamente destinati e garantiti in offerta;

C.5. livello professionale, formativo e tecnico garantiti per le figure professionali direttamente responsabili della prestazione del servizio, con adeguato dettaglio del ruolo, delle mansioni, delle responsabilità e delle tipologie di rapporto contrattuale con la ditta che saranno previsti;

C.6. altri elementi migliorativi e/o ulteriori servizi aggiuntivi, non previsti negli altri punti, compreso l'impegno a garantire ulteriori risorse organizzative e dotazioni tecniche da mettere a disposizione per esigenze straordinarie e temporanee. In ogni caso, verrà accordata, in sede di valutazione, preferenza agli elementi migliorativi più rispondenti alle esigenze di efficienza ed economicità espresse nel capitolato e nei relativi allegati;

Tali elementi e/o servizi non dovranno comportare alcun onere ulteriore per la Civica Amministrazione.

BUSTA 3 "OFFERTE MIGLIORATIVE" debitamente sigillata, redatta secondo le seguenti modalità: dovranno essere presentate le offerte di cui al seguente punto D)

D Caratteristiche migliorative rispetto ai minimi di capitolato:

D.1) Riduzione della percentuale massima di errore: **la ditta dovrà proporre una riduzione percentuale della percentuale massima di errore, in relazione all'impegno contrattuale di cui all'allegato 3; la percentuale dovrà essere applicata ad un valore massimo di errore del 6% (es. una percentuale di riduzione pari al 10% corrisponde ad una percentuale di errore pari al 5,4% = 6% - 10%(6%) = 6% - 0,6%). La percentuale di errore risultante dovrà essere non superiore a 6 (riduzione pari allo 0%) e non inferiore**

a 1 (riduzione pari all'83,33%); sono ammessi i decimali. Le percentuali superiori a 6 (riduzione percentuale < 0%: percentuali di errore superiori al 6%) verranno considerate alla stregua di incongruità dell'offerta e ne comporteranno automaticamente l'esclusione; le percentuali inferiori ad 1 verranno ammesse, ma saranno considerate, ai fini della valutazione pari ad 1.

D.2) Riduzione dei tempi di avvio del servizio: la ditta dovrà proporre il numero di giorni entro cui avvierà il servizio, a decorrere dalla data dall'eventuale comunicazione di affidamento, anche in esecuzione anticipata; tale lasso di tempo dovrà essere inferiore a quanto previsto dal disciplinare tecnico (all. 1 del presente capitolato:40 giorni).

BUSTA 4 "OFFERTA ECONOMICA": in un quarto plico sigillato e separato, a pena di esclusione, rispetto ad ogni altra documentazione con la dicitura esterna "contiene offerta economica", dovrà essere presentata l'offerta economica di cui al seguente punto E) comprensiva della giustificazione prezzi (all. 3) così come di seguito dettagliato:

E) offerta economica:

L'offerta economica dovrà essere formulata sotto forma di **percentuale unica di sconto** sulle tariffe previste per scaglioni di quantitativi indicate all'allegato 4 del presente capitolato. L'offerta economica, al fine di accelerare il processo di verifica, dovrà essere completata, con l'indicazione, a pena di esclusione dei costi della sicurezza aziendali imputabili all'offerta di cui all'articolo 95, co. 10, del D.L.vo 50/2016.

E' stato predisposto un modello guida per la presentazione delle giustificazioni (allegato 3).

L'offerta dovrà essere univoca in tutti i suoi elementi e non prevedere alternative.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 9 dell'art. 80 del D.L vo n. 50/2016 e s.m.i., obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore ad euro 5.000,00. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente sarà escluso dalla gara.

Salvo quanto sopra, saranno esclusi i concorrenti per i quali non risulti attestata la presenza dei requisiti di capacità a contrattare e di capacità tecnica e finanziaria come indicati al comma 3.2 del presente articolo.

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

ART .4
ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato "9" al presente capitolato (DUVRI) e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della ripartizione dell'Amministrazione utente del servizio.

ART . 5
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il servizio sarà aggiudicato a quel concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo i criteri di seguito elencati e secondo i corrispondenti punteggi massimi di valutazione:

1. Progetto tecnico 40 punti;

1.1 organizzazione del servizio e pregio tecnico: punti 20;

1.2 logistica organizzativa, dotazioni strumentali sede logistica ed altri elementi: punti 20

2. Offerte migliorative 15 punti;

2.1 Riduzione della percentuale massima di errore: punti 10

2.2 Riduzione dei tempi di avvio: 5

3. Offerta economica 45 punti.

I punteggi saranno assegnati in base al seguente metodo: a ciascun concorrente verrà assegnato un punteggio complessivo sulla base delle seguenti formule:

$$C_{(a)} = [W_{1.1} * V_{(a) 1.1} + W_{1.2} * V_{(a) 1.2} + W_{2.1} * V_{(a) 2.1} + W_{2.2} * V_{(a) 2.2} + W_3 * V_{(a)3}]$$

Dove

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a),

$W_{1.1}$ = subpeso attribuito al requisito n. 1.1 (**progetto tecnico- organizzazione del servizi e pregio tecnico**) =20;

$W_{1.2}$ = subpeso attribuito al requisito n. 1.2 (**progetto tecnico- logistica organizzativa, dotazioni strumentali sede logistica ed altri elementi**) =20;

$W_{2.1}$ = subpeso attribuito al requisito n. 2.1 (**offerte migliorative - Riduzione della percentuale massima di errore**) =10;

$W_{2.2}$ = subpeso attribuito al requisito n. 2.2 (**offerte migliorative - Riduzione dei tempi di avvio**) =5;

W_3 = peso attribuito al requisito n. 3 (**sconto percentuale**)=45

$V_{(a) 1.1}$ = coefficiente della prestazione offerta per il requisito n. 1.1 attribuita al concorrente aesimo

$V_{(a) 1.2}$ = coefficiente della prestazione offerta per il requisito n. 1.2 attribuita al concorrente aesimo

$V_{(a) 2.1}$ = coefficiente della prestazione offerta per il requisito n. 2.1 attribuita al concorrente aesimo;

$V_{(a) 2.2}$ = coefficiente della prestazione offerta per il requisito n. 2.2 attribuita al concorrente aesimo;

$V_{(a) 3}$ = coefficiente della prestazione offerta per il requisito n. 3 attribuita al concorrente aesimo

Criteri motivazionali

I coefficienti $V_{(a)}$ saranno attribuiti come di seguito:

$V_{(a) 1.1}$ = **organizzazione dei servizi e pregio tecnico**: I singoli coefficienti verranno attribuiti dai commissari, secondo il metodo dei coefficienti da 0 ad 1, assegnati discrezionalmente, più oltre dettagliato, tenendo conto della valutazione qualitativa degli elementi di cui al punto B), ed in particolare degli impegni contrattuali relativi agli aspetti procedurali e agli standard minimi prestazionali garantiti. Si avrà particolare riguardo agli elementi di **sicurezza e protezione della documentazione, della tutela e riservatezza dei dati, della rapidità, efficienza e certezza degli esiti di lettura. Si terrà inoltre conto degli elementi di trasparenza e tracciabilità per la P.A. delle procedure adottate. I suddetti elementi saranno apprezzati in ragione della completezza adeguatezza razionalità ed efficacia delle procedure previste.**

$V_{(a) 1.2}$ = **logistica organizzativa, dotazioni strumentali sede logistica ed altri elementi**: si terrà conto dell'attribuzione dei coefficienti, sempre secondo il metodo dei coefficienti da 0 ad 1, assegnati discrezionalmente, della adeguatezza efficacia delle dotazioni logistiche e strumentali e degli altri elementi integrativi dell'offerta, nonché della loro rispondenza alle esigenze previste dal capitolato e dai relativi allegati ovvero presupposte per l'adeguato funzionamento delle procedura dettagliate dalla ditta nella propria offerta.

Metodo di attribuzione dei punteggi qualitativi.

I punteggi di cui ai criteri 1.1 e 1.2, verranno assegnati in base al metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;. In particolare, ciascun commissario, sulla scorta dei criteri motivazionali sopra delineati, attribuirà discrezionalmente il coefficiente per il calcolo del singolo sottopunteggio qualità, per ognuno dei subcriteri 1.1. e 1.2., sotto forma di coefficiente V espresso in un valore compreso fra 0 e 1. Si procederà, quindi al calcolo della media dei coefficienti così attribuiti ed il coefficiente (provvisorio) per ciascun subcriterio sarà pari a detta media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari. Al fine di ottenere il coefficiente definitivo, si procederà, dunque, a riparametrare i coefficienti provvisori, riportando ad 1 il coefficiente più alto e ricalcolando gli altri in proporzione. I coefficienti così ottenuti saranno quelli definitivi da applicare ai corrispondenti sottopunteggi per ottenere il punteggio per ciascun concorrente e per il relativo subcriterio.

Metodo di attribuzione per i punteggi economici e quantitativi.

Per i subcriteri 2.1. e 2.2 e 3, si procederà all'attribuzione dei punteggi in base alle seguenti formule.

$V_{(a) 2.1}$ = **Riduzione della percentuale massima di errore: il coefficiente verrà assegnato secondo la seguente formula:**

$$V_{(a) 2.1} = \frac{R_a}{R_{max}}$$

Dove: $V_{(a) 2.1}$ = coefficiente assegnato alla singola offerta

R_A = percentuale di riduzione della percentuale di errore massimo di cui all'allegato 3

R_{max} = migliore percentuale fra quelle offerte

Eventuale offerta che comporti una percentuale di errore inferiore all'1% (riduzione superiore all'83,33%), verrà considerata come pari all'1%.

$V_{(a) 2.2}$ = **Riduzione dei tempi di avvio**: il coefficiente verrà assegnato attribuendo il valore 1 al concorrente che abbia formulato la migliore offerta ed assegnando agli altri coefficienti proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:

$$\frac{V_{(a) 2.2}}{\text{---}} = \frac{R_a}{R_{max}}$$

Dove: $V_{(a) 2.2}$ = coefficiente assegnato alla singola offerta

R_A = percentuale riduzione dei tempi di esecuzione dell'offerta presa in considerazione;

R_{max} = migliore percentuale

La suddetta percentuale potrà essere direttamente calcolata dalla Commissione sulla base dell'effettivo periodo di esecuzione offerto dalla ditta

$V_{(a) 3}$ **sconto percentuale**: il coefficiente per lo sconto percentuale verrà assegnato alla ditta che presenti lo sconto unico percentuale più alto, alle altre ditte verranno attribuiti punteggi via via minori in ragione della valutazione dell'offerta.

$$\frac{V_{(a) 3}}{\text{---}} = \frac{R_a}{R_{max}}$$

Dove:

$V_{(a) 3}$ = punteggio assegnato alla singola offerta presa in considerazione;

R_A = sconto percentuale della singola offerta presa in considerazione

R_{max} = sconto più elevato fra quelli offerti.

Non saranno prese in considerazione le offerte che non abbiano conseguito, a seguito della riparametrazione, almeno i seguenti punteggi minimi:

- per la voce 1.1 punteggio minimo punti 6
- per la voce 1.2 punteggio minimo punti 6
- per la voce 2.2 punteggio minimo punti 1.

Sono ammesse, in sede di valutazione, le frazioni di punto.

Nel caso di offerta che presenti sconto manifestamente ed anormalmente elevato, ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D.L.vo n. 50/2016. la Civica Amministrazione, qualora le giustificazioni presentate a corredo dell'offerta non risultino sufficienti, procederà, ai sensi dell' art. 97 del citato decreto, a chiedere all'offerente, prima di effettuare l'affidamento, le necessarie

giustificazioni, integrative rispetto a quelle previste al punto "E", assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle stesse. A seguito dei dati forniti, la Civica Amministrazione provvederà ad ammettere l'offerta, qualora le giustificazioni risultino soddisfacenti, ovvero a richiedere audizione in contraddittorio del concorrente, ai fini dell'adozione del provvedimento definitivo di ammissione, ovvero di esclusione.

La C.A. si riserva di procedere alla verifica simultanea di tutte le offerte che risultino anormalmente basse

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA).

La Commissione giudicatrice sarà nominata e costituita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del d.l.vo 50/2016.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del Codice Unico Appalti.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale richiesti dal bando di gara e dal presente capitolato che dovranno essere riscontrati nei modi e termini di cui agli artt. 83 e 86 d.l.vo 50/2016 ed al D.P.R. 445/2000 s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

Ai sensi dell'art. 32, co. 4 d.l.vo 50/2016, l'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara. La C.A. si riserva di richiedere, in caso di necessità e per motivi tecnici, il differimento di detto termine agli offerenti.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto.

Il contratto sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012. ***Sarà applicabile, in quanto ne ricorrano i presupposti, la richiesta di esecuzione anticipata ex art. 32, co. 8 e 13 d.l.vo 50/2016.***

La Civica Amministrazione si riserva di effettuare successivi controlli sulle strutture ed attrezzature in concreto adibite alla prestazione del servizio.

In caso di gravi difformità delle attrezzature o dei locali, nei casi previsti, o degli altri elementi di capacità tecnica rispetto alle indicazioni e alle caratteristiche offerte in base al presente articolo, la Civica Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile, penale e amministrativa per le false dichiarazioni presentate, procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione (salvo il risarcimento di ulteriori danni subiti dalla Civica Amministrazione medesima) e all'affidamento ad altra Ditta migliore offerente, salvo che

l'Amministrazione Civica non ritenga di procedere ad una nuova gara o assuma diversa determinazione.

ART. 6

GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA- CAUZIONE PROVVISORIA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della "garanzia provvisoria" di cui all'art. 93 del d.l.vo n. 50/2016, pari al 2% dell'importo presunto di gara, e, dunque, pari ad Euro 24.000,00, mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia deve altresì essere corredata da:

- a) impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di 90 gg., nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura;
- b) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016;
- c) eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che consente all'offerente di fruire delle riduzioni dell'importo della cauzione nelle percentuali ivi previste e dettagliate al punto seguente.

Benefici di riduzione dell'importo della garanzia,

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è ridotto nei seguenti casi e secondo le percentuali di seguito indicate:

- Riduzione del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
- Riduzione del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- Riduzione del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che

costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto oggetto della presente gara, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

- Riduzione del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- Riduzione del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire dei sopra elencati benefici, l'operatore economico deve dichiarare il possesso del requisito o documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti, come sopra indicato.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatari avverrà nei termini previsti dall'art. 93, comma 9 del d.l.vo 50/2016.

Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

ART. 7 **CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA, con le modalità di cui all'art. 103 del d.l.vo n. 50/2016.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato, a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da società di assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10/06/1982, n. 349 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; la stazione appaltante, avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse nonché per tutti gli importi dovuti ai sensi del comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo. Ai sensi dell'art. 103, co. 1 del d.l.vo 50/2016, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 103, co. 2 del d.lvo n. 50/2016, la stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante potrà incamerare la garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia, ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del d.l.vo 50/2016, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente art. 6 da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

La garanzia definitiva verrà svincolata secondo le modalità di cui all'art. 103, co. 5 del d.l.vo 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, verificata e certificata dal responsabile unico del procedimento, su richiesta del direttore dell'esecuzione, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. Detto svincolo avverrà in ogni caso nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di conformità finale, previe le verifiche finali di cui sopra.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 103, co. 10 del d.l.vo n. 50/2016, le garanzie fidejussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamenti orizzontali. Nel caso di raggruppamenti verticali, la mandataria dovrà presentare, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

ART. 8 **SUBAPPALTO**

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

Il subappalto potrà essere autorizzato, nei limiti sopra indicati, previa richiesta alla C.A., a condizione che:

a) all'atto dell'offerta l'aggiudicatario abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, indicando altresì, ai sensi dell'art. 103 del d.l.vo n. 50/2016;

c) Il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.l.vo n. 50/2016.

In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del d.l.vo. 50/2016, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario dovrà trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice (d.l.vo 50/2016) in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa ed eventualmente grafica/logistica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario, sarà inoltre obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al subprestatore di servizi ed al subfornitore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

In conformità alla deliberazione G.C. 28 gennaio 2003 n. 2003-00530/003, richiamata dal Piano Comunale Anticorruzione per il triennio 2014-2016 ,approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 11 febbraio 2014 n. mecc. 2014 00686/049, non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui all' art. 30, co. 5 e 6 del D.P.R. 50/2016.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 9

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

1) Iscrizione Albo Fornitori

Al fine di consentire il monitoraggio periodico dei requisiti e della capacità a contrattare, l'impresa **aggiudicataria**, qualora non ancora inserita nell'Albo Fornitori Online della Città di Torino, dovrà provvedere a presentare istanza di iscrizione.

Le istruzioni sono pubblicate sul sito www.comune.torino.it/fornitori. Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a: Ufficio Albo Fornitori -Via Nino Bixio 44 - 10138 Torino - tel. +39.011.01126807-823-738-802 - fax +39.011.01126839. - e-mail: albofornitori@comune.torino.it.

2) Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore dovrà inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

3) Comunicazione nominativo rappresentate

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

4) Presentazione documenti

La Civica Amministrazione provvederà a verificare che i requisiti dichiarati o documentati dalla ditta corrispondano a quanto da essa richiesto o prescritto dal presente capitolato, compresi gli ulteriori impegni migliorativi assunti dalla ditta stessa in offerta; a tal fine la Civica Amministrazione potrà avvalersi anche di sopralluoghi effettuati da proprio personale. In caso di incompletezza o difformità delle documentazioni presentate o dei requisiti dichiarati, la Civica Amministrazione ne darà comunicazione alla ditta, assegnando un termine, non superiore a 20 giorni, per la presentazione o integrazione o regolarizzazione degli stessi. Trascorso il termine sopradetto senza che la ditta abbia provveduto ad ottemperare a quanto richiesto, ovvero in caso di gravi o ripetuti ritardi o difformità nell'effettuare quanto richiesto, la Civica Amministrazione potrà procedere, senza formalità di sorta, alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., con il conseguente incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.

In tal caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.

5) Altri obblighi

La ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità di struttura che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, saranno ritenute necessarie per garantire l'ottimizzazione del servizio. Dette modifiche non potranno dare motivo all'appaltatore di avanzare pretese di variazioni di prezzo, di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie. Tali modifiche dovranno risultare da un verbale firmato

congiuntamente dal Dirigente del Servizio e dal Rappresentante della ditta e non dovranno comportare nessun onere aggiuntivo rispetto all'importo di aggiudicazione.

6 Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni a suo favore ed a carico del primo classificato che ne sia responsabile.

7) Modalità e tempi di esecuzione e predisposizione della struttura dedicata

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, del disciplinare tecnico, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

A seguito della stipula del contratto o, in caso di esecuzione anticipata, a seguito della approvazione della medesima, la Civica Amministrazione fisserà all'aggiudicatario un termine per la predisposizione della struttura garantita in offerta, secondo le tempistiche di cui all'all. 1 e le abbreviazioni dei termini offerte in sede di gara. A seguito di tale richiesta, il direttore dell'esecuzione procederà alla verifica degli adempimenti èprevisti, anche mediante eventuali sopralluoghi, per accertare che siano stati effettuati a regola d'arte e secondo le condizioni pattuite; in caso contrario, il soggetto affidatario, a proprie spese e cure, dovrà provvedere a regolarizzare la prestazione risultata non conforme a quanto richiesto dalla Civica Amministrazione nel presente capitolato e di quanto indicato nell'offerta dalla ditta stessa; ciò entro il termine, non superiore a 30 giorni, fissato nella comunicazione dell'irregolarità. La Civica Amministrazione si riserva in ogni momento e senza preavviso di effettuare, con proprio personale incaricato, sopralluoghi e controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti documentati dalla ditta, nonché della corretta organizzazione del servizio. In caso di difformità, la Civica Amministrazione potrà provvedere all'applicazione di tutte le sanzioni previste dal presente capitolato, e, in quanto ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione definitiva e le richieste di risarcimento degli eventuali danni.

Le dichiarazioni mendace dei requisiti richiesti o il loro uso comporta la responsabilità, anche penale, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

ART. 10 RESPONSABILITA' PER DANNI

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

Salvi gli accertamenti urgenti e non ripetibili, l'accertamento dei danni sulla base di stati di fatto, sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

ART. 11 **IMPEGNO PREZZI**

Le tariffe di aggiudicazione saranno impegnative e vincolanti per tutta la durata del servizio, fatta salva la verifica di congruità prezzi per aumenti che, comunque, si verificassero posteriormente all'offerta, secondo la seguente procedura ed i seguenti limiti:

- la ditta affidataria, con propria comunicazione, potrà effettuare richiesta di verifica dei prezzi esclusivamente in base ai seguenti parametri:

- a) risultanze di variazioni e prezzi, in base a prezzari ufficiali
- b) in mancanza, in base ai seguenti criteri: si terrà conto dell'incremento percentuale dei costi del lavoro nel comparto interessato, calcolati esclusivamente sulla base delle risultanze delle tabelle approvate col decreto ministeriale di cui all'art. 23, co. 16 e 216, co. 4 del D.L.vo 50/2016, sempre che la ditta possa comprovare di aver avuto un effettivo incremento nella medesima misura rispetto alle effettive retribuzioni qualora queste fossero inizialmente superiori ai minimi contrattuali.
- c) Indice ISTAT FOI, per le componentiresiduali di costo.

La richiesta dovrà essere corredata di tutta la necessaria documentazione, o in alternativa, di una dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante i dati relativi al costo del lavoro effettivamente sostenuto, salvo la richiesta della Civica Amministrazione -della restante documentazione.

La Civica Amministrazione, entro 30 giorni, provvederà alla verifica e alla concessione dell'adeguamento, salva contestazione con richiesta di chiarimenti con effetto interruttivo e sospensivo del termine che inizierà a decorrere ex novo dalla data della presentazione della nuova istanza o dalla integrazione dei dati o formulazione dei chiarimenti. L'aggiornamento, una volta concesso, decorrerà, comunque, dalla data della richiesta regolarmente presentata.

ART. 12 **PERSONALE**

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere al Comando del Corpo di P.M. l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato per le attività specifiche oggetto del presente appalto con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso al Comando del Corpo di Polizia Municipale il curriculum professionale.

L'aggiudicatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

In caso di sciopero del personale, l'operatore economico aggiudicatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali.

Il personale dipendente, nessuno escluso dovrà essere iscritto nel libro paga dell'Impresa Aggiudicataria.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sue cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Ai sensi dell'art. 105, co. 9 del d.l.vo 50/2016, l'appaltatore e per suo tramite gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

ART. 13

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'esecutore, il subappaltatore ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, del D.l.vo n. 50/2016, si impegnano ad osservare le norme e prescrizioni dei CCNL e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del d.l.vo n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il DURC nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il RUP tratterrà dalla liquidazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del d.l.vo n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di corrispondere, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del d.l.vo 50/2016.

ART. 14

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 1 d.l.vo n. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche, ove necessario, con il supporto di altri Assistenti individuati formalmente ai sensi dell'art. 101 del citato decreto, nonché degli uffici utenti del servizio.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Il direttore dell'esecuzione effettuerà controllo di verifica di conformità concomitante con periodicità mensile e controllo finale nel termine di gg. 60 decorrenti dalla ultimazione delle prestazioni per il periodo di fatturazione, la quale è fissata convenzionalmente sin d'ora al termine del mese solare di riferimento.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Il DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, richiede al Responsabile Unico del Procedimento emissione di idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (All. 7).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma SDI del Ministero dell'Economia e delle Finanze unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 17.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 30 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata, di provvedere alla regolarizzazione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato. Resterà salva, in ogni caso, ogni responsabilità della ditta per intervenute prescrizioni delle sanzioni oggetto dei verbali affidati in lavorazione ed ogni altra responsabilità, per l'inadempimento o tardivo adempimento di quanto dovuto.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse ad adempiere, la Civica Amministrazione potrà far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato e la richiesta di ogni altro risarcimento a carico della ditta inadempiente.

ART. 15

PENALITA' RISARCIMENTI

Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procederà all'applicazione delle penali previste dal presente capitolato in ragione della relativa gravità. In particolare, in caso di inadempienza delle prescrizioni del presente capitolato e del disciplinare tecnico (allegato 1), l'Amministrazione Comunale potrà, salvo quanto previsto al precedente art. 14, applicare alla ditta affidataria, previa contestazione dell'addebito le seguenti penalità:

a. il pagamento dell'importo corrispondente all'introito della sanzione pecuniaria non più esigibile, perché prescritta, per fatto imputabile alla ditta affidataria.

Si considera comunque imputabile alla ditta, l'avvenuta prescrizione dei termini, previsti dall'art. 201 comma 1 D.L.vo 285/92 s.m.i. Codice della Strada, per mancata effettuazione del servizio nei tempi previsti o quando siano stati omessi gli adempimenti relativi alle attività prescritte, come dettagliato nel disciplinare tecnico (allegato 1).

b. In caso di grave inosservanza di condizioni e prescrizioni generali del presente capitolato e del disciplinare tecnico (allegato 1), per le quali non sia fissata penalità specifica, sarà applicata una penalità non inferiore a € 1.200,00 e non superiore a € 12.000,00 da determinarsi inappellabilmente da parte della Civica Amministrazione per ogni singola inosservanza, in relazione alla gravità della stessa;

c. per inosservanza del termine di effettuazione del servizio, potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio della Civica Amministrazione, una penalità tra lo 0,05% e l'0,1% del prezzo delle prestazioni non effettuate, per ogni giorno di ritardo; detta penalità sarà applicata in via amministrativa e detratta in sede di pagamento del servizio;

Le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'emissione del certificato di verifica di conformità (vd facsimile allegato 7), che verrà emesso nelle fasi di avanzamento ed alla scadenza del contratto e preliminarmente alla liquidazione finale.

L'avvio del procedimento di applicazione delle penali sarà comunicato per iscritto alla ditta aggiudicataria, nei modi e termini di cui alla Legge 241/90; l'aggiudicatario potrà fornire le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 10 gg consecutivi dalla notifica dell'avvio del procedimento.

Resta salva la richiesta da parte della Civica Amministrazione del risarcimento di ogni ulteriore danno dalla stessa subito, anche per danni di immagine od organizzativi, a seguito degli inadempimenti dell'affidatario ed ogni altra responsabilità, civile, penale o amministrativa a carico dell'appaltatore. Conseguentemente, l'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Torino, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali.

Gli importi delle penali e del risarcimento del danno saranno addebitati per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva in ogni caso la facoltà per l'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell'esecuzione del contratto, come di seguito disciplinato.

Nelle more di una eventuale nuova gara ed in ogni altro caso in cui ciò si renda necessario, a causa di inadempienze imputabili alla Ditta, la Civica Amministrazione potrà avvalersi di altre Ditte scelte anche a procedura in economia e/o procedura negoziata, ex art. 36 e/o art. 63 del D.L.vo n. 50/2016, in quanto ne ricorrano i presupposti, salva la richiesta di risarcimento del danno nei confronti della ditta affidataria, anche conseguente a maggiori spese subite dalla Civica Amministrazione.

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il DEC, accertato che l'appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni del contratto, invierà al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, nonché dalla stima delle prestazioni eseguite regolarmente.

Il Direttore dell'Esecuzione provvederà altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Il DEC, qualora l'adempimento sia tale da potere essere sanato senza compromettere l'interesse essenziale della C.A. nella continuazione del servizio, ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine, non inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale, controfirmato dall'appaltatore e/o da due testimoni e lo trasmette al Responsabile del procedimento; quest'ultimo, qualora permanga l'inadempimento, propone all'Amministrazione la risoluzione del contratto.

Tutte le inadempienze dei termini e delle prescrizioni di cui all'all. 1 al presente capitolato sono in ogni caso da considerarsi gravi e comportano facoltà della C.A. di richiedere la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cc. nei seguenti casi:

- a) quando comportino la prescrizione o il ragionevole rischio di prescrizione per un numero di verbali superiore al 3% di quelli affidati in ciascun mese solare o, comunque, per un importo sanzionato superiore ad € 100.000,00
- b) quando comportino violazioni sugli obblighi di tutela della riservatezza dei dati personali e riservatezza dei dati dei procedimenti ai quali si riferiscono;
- c) Quando comportino violazioni delle norme sulla sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori ai sensi del d.l.vo n. 81/2008 e s.m.i.
- d) In ogni altro caso in cui ostacolino o compromettano le attività di polizia connesse ai verbali in lavorazione.

In caso di risoluzione del contratto, il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art.36, comma 2 lettere a) e b) D.Lgs 50/2016 s.m.i., salva l'assegnazione a ditte classificate in graduatoria di gara, secondo quanto più avanti specificato, nonché l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di assumere il servizio o trascurasse ripetutamente o in modo grave l'adempimento delle condizioni previste dal presente capitolato o ulteriormente formulate in sede di offerta, nei limiti imposti dal medesimo, la Civica Amministrazione potrà, previe le contestazioni di cui sopra e senza alcun'altra formalità di sorta, con semplice comunicazione, risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. a tutto danno della ditta inadempiente, salva l'applicabilità di ogni ulteriore sanzione civile, amministrativa o penale e salva, inoltre, la richiesta del risarcimento dell'eventuale danno subito dalla Civica Amministrazione -medesima ed imputabile alla ditta inadempiente, oltre all'incameramento della garanzia definitiva.

In tal caso l'affidamento potrà avvenire a favore di una delle altre ditte offerenti in ordine di graduatoria, in base al punteggio definitivo assegnato in sede di gara, previa verifica della disponibilità, salvo che l'Amministrazione Civica non ritenga di procedere ad una nuova gara o assuma diversa determinazione.

Al fine dell'applicazione della disposizione di cui al presente articolo si intenderà equivalente al rifiuto di effettuare il servizio, il ritardo che per le sue modalità o per la sua entità, sia tale da rendere necessario per la Civica Amministrazione provvedere all'effettuazione del servizio attraverso modalità alternative o comporta comunque la perdita dell'interesse alla prestazione in seguito a danno irreparabile.

A seguito della risoluzione la ditta non potrà pretendere risarcimenti di danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

ART. 17 PAGAMENTI

Sulla base delle prestazioni richieste ed effettuate e regolarmente accettate al controllo la ditta dovrà emettere fatturazione con cadenza mensile allegando e il certificato di conformità che sarà trasmesso dal responsabile unico del procedimento, sulla base del riscontro della regolarità effettuata dall'Amministrazione. Le fatture saranno ammesse al pagamento, salvo ritenuta di eventuali penali o risarcimenti ai sensi del presente capitolato.

Ai fini del controllo, il Direttore dell'esecuzione potrà richiedere note di prefatturazione con dichiarazione di responsabilità relativa alle prestazioni oggetto di fatturazione alla loro quantità al periodo di riferimento e al puntuale adempimento degli obblighi prescritti.

La fattura relativa agli interventi effettuati e regolarmente controllati ed accettati dovrà essere intestata al Comando di Polizia Municipale – Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria, Via Bologna 74 – 10152 Torino – P. IVA 00514490010 e inviata in forma elettronica di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013 unitamente a copia del verbale di conformità precedentemente rilasciato dal direttore dell'esecuzione, che dovrà essere fornito elettronicamente in allegato. La fattura dovrà essere trasmessa tramite il sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate. La fattura dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" e l'indicazione del codice IPA G94EEU, del CIG indicato in oggetto e del numero della determinazione di impegno (si prega, inoltre, qualora il pagamento sia richiesto tramite bonifico bancario, di specificare nella fattura il codice IBAN); inoltre il campo totale fattura dovrà essere obbligatoriamente e correttamente valorizzato; si precisa che la mancanza di tali elementi determinerà la non accettazione della fattura elettronica. La Civica Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di scorretto ricevimento dovuto ad errato recapito o ad una errata intestazione della fattura. In tal caso, il termine del pagamento decorrerà dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio. La fattura relativa alla prestazione effettuata e regolarmente controllata ed accettata, sarà ammessa al pagamento nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione o dalla data della verifica di conformità, se successiva. **L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.**

. Il suddetto termine rimane sospeso nel periodo dal 10 dicembre al 31 dicembre di ciascun anno, per le esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio. In caso di mancata allegazione del certificato di verifica conformità la fattura non potrà essere accettata e verrà respinta sul portale S.d.I. Il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di fatturazione non conforme al servizio effettuato che verrà restituita dalla Civica Amministrazione per la regolarizzazione. La mancanza dei presupposti di regolarità contributiva e di rispetto della normativa sul lavoro, nonché delle disposizioni di cui al D.M. n. 40/2008, sospendono la decorrenza del suddetto termine.

In ogni caso, la liquidazione avverrà a seguito dell'esito positivo dei controlli sulla correttezza contributiva.

Il termine suddetto, nel caso in cui la prestazione non abbia le caratteristiche e i requisiti convenuti e la ditta affidataria abbia provveduto a regolarizzare, a proprie spese e cure, il servizio risultato non conforme a quanto richiesto dalla Civica Amministrazione ed indicato in offerta, decorrerà soltanto dalla data della verifica di conformità definitiva sulla prestazione regolarizzata. Parimenti, il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di fatturazione non conforme alla prestazione effettuata che verrà restituita dalla Civica Amministrazione per la regolarizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta è invitata ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. L'attivazione di detti conti correnti, se non già attivi, dovrà essere effettuata entro dieci giorni dalla comunicazione dell'affidamento da parte della Civica Amministrazione. Gli estremi identificativi di tali conti, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, devono essere comunicati alla Civica Amministrazione entro sette giorni dall'attivazione o dalla comunicazione dell'affidamento se già attivi; si ricorda che, in ogni caso, nell'ipotesi di conti già attivi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i., deve essere data comunicazione degli estremi entro sette giorni dal primo utilizzo degli stessi.

Inoltre la ditta dovrà inserire nei contratti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 30 del d.l.vo 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

ART: 18

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il **Direttore dell'esecuzione del contratto** può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze **speciali** che impediscono in via temporanea che il servizio, proceda utilmente a regola d'arte e che **non siano prevedibili** al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: **a)** l'indicazione delle **ragioni** che hanno determinato l'interruzione del servizio;**b)** lo stato di avanzamento del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto; **c)** le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta; **d)** l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio/fornitura possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; **e)** l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal **Responsabile Unico del Procedimento** per ragioni di **necessità o di pubblico interesse**, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, **nel loro complesso**, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio/fornitura, o comunque quando il totale delle sospensioni superi **sei mesi complessivi**, l'esecutore può chiedere la **risoluzione** del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla **rifusione** dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo **strettamente necessario**. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio/fornitura indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale

3) Ove insorgano, per **cause imprevedibili** o di **forza maggiore** circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio/fornitura, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio/fornitura eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio/fornitura non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio/fornitura disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

PROROGA CONTRATTO SU ISTANZA DELL'ESECUTORE

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio/fornitura nel termine fissato può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 30gg. dal suo ricevimento.

ART. 19 DURATA

Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata di anni 6 con opzione di revoca anticipata a partire dal quarto anno. Detta durata decorrerà dalla data prevista nella determinazione di esecuzione anticipata ex art. 32, co. 8 e 13 D.Lgs 50/2016; o, in caso di mancata adozione della stessa, dalla data di stipulazione del contratto. L'esercizio di opzione di revoca potrà essere effettuato a partire dal terzo anno di durata del servizio ed almeno tre mesi prima dalla data prevista per la risoluzione. In tal caso la comunicazione della Civica Amministrazione avrà effetto automatico, sarà di natura puramente discrezionale e insindacabile a titolo di opzione a favore della stessa e la ditta non potrà richiedere indennizzi risarcimenti o corrispettivi di sorta a seguito di essa salvo il pagamento di tutte le prestazioni richieste e regolarmente eseguite.

ART. 20 AFFIDAMENTI DI SERVIZI ANALOGHI

Resta salva la facoltà della Civica Amministrazione di procedere ad affidamenti di servizi analoghi secondo il progetto di cui all'allegato 9, ai sensi dell'art. 63 c. 5 D.L.vo 50/2016. I servizi affidati potranno essere relativi anche a progetti sperimentali per il miglioramento dell'efficienza, trasparenza ed efficacia di procedimenti amministrativi nelle materie oggetto di appalto.

ART. 21 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA'

Il concorrente affidatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e dei capitoli in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

A) Trattamenti dei dati personali

In qualità di responsabile del trattamento, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.

In particolare dovrà:

- a) osservare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone, osservando i principi di liceità e correttezza;
- b) osservare le disposizioni impartite dalla Civica Amministrazione;
- c) catalogare analiticamente, con aggiornamento periodico, i trattamenti di dati personali e le banche dati gestite;
- d) individuare gli incaricati del trattamento e diramare le istruzioni necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento;
- e) predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni degli articoli da 31 a 36 e Allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di ogni altra disposizione in materia.

Il responsabile e i suoi incaricati sono obbligati a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati anche oltre i limiti temporali di vigenza dell'affidamento dell'incarico.

Le indicazioni scritte in merito al trattamento dei dati verranno successivamente fornite dal Corpo di Polizia Municipale contestualmente alla comunicazione dell'affidamento anticipato o dell'aggiudicazione definitiva.

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

B) Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegato "2" al presente capitolato).

ART. 22

VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti per i corrispettivi del contratto di cui al presente capitolato, saranno efficaci e opponibili alla C.A. qualora essa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso la C.A. cui sia stata notificata la cessione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario non hanno singolarmente effetto nei confronti della Civica Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti da capitolato.

Nei sessanta giorni successivi, la Civica Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui agli artt. 80 e seguenti della legge n. 159/2011, e successive modificazioni e integrazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e s.m.i..

In caso di fallimento dell'affidatario, troverà applicazione l'art. 110 d.l.vo n. 50/2016.

Salvo quanto disposto dai precedenti commi, in caso di morte del titolare di impresa individuale o di estinzione della società affidataria, sarà pure facoltà dell'Amministrazione Comunale di scegliere, nei confronti del soggetto successore, tra la continuazione e la risoluzione del contratto, previa verifica della persistenza dei requisiti richiesti in sede di gara.

ART. 23 **SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e accessorie e conseguenti.

La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato effettuato il contratto.

Come specificato al precedente art. 17, l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 24 **DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti del presente contratto, l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 25 **CONTENZIOSO**

Salva l'applicazione del comb. disp. degli artt. 205 e 206 del d.l.vo n. 50/2016, in caso di controversia afferente l'applicazione del presente capitolato, ciascuna delle parti potrà proporre accordo transattivo per la risoluzione della stessa, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 50/2016.

In tal caso, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento e il responsabile dell'esecuzione, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto medesimo, previa audizione dello stesso.

La stipula dell'accordo transattivo sarà in ogni caso subordinata all'approvazione preventiva con deliberazione della Giunta comunale.

Nel caso in cui il valore delle concessioni o rinunce sia superiore ad € 100.000,00, I.V.A. inclusa, il dirigente competente, provvederà ad acquisire il parere del Servizio Centrale Affari Legali, ai sensi dell'art. 208, c. 2, D.L.vo 50/2016.

II DIRIGENTE

Dott. Franco BERERA

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Franco BERERA

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

C.P.O. Patrizia CASANOVA CREPUZ